

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA Soc. Coop.

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A163655- Iscritta all'albo banche n.4831/4 - ABI 08342

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetto all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Registro delle Imprese di Salerno n. 00639000652 e Cod.Fisc. 00639000652

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Sede legale in 84020 Aquara (SA) via G. Garibaldi n. 5

Sede amministrativa in 84047 Capaccio Paestum (SA) via SS 18 – Loc. Cerro

Tel. 0828 962755 fax 0828 962622 - e-mail: info@bccaquara.it – www.bccaquara.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il Certificato di Deposito è una forma di deposito vincolato attraverso la quale il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè quest'ultima le custodisca per un periodo di tempo predeterminato.

E' un prodotto di risparmio emesso individualmente a richiesta del cliente e non negoziabile su mercati finanziari o altri sistemi di scambio di strumenti e prodotti finanziari; non appartiene pertanto alla categoria dei prodotti finanziari ed è, come tale, assoggettato alle norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni).

Il deposito, per tutta la sua durata, genera interessi, sulla base di un tasso fisso oppure indicizzato, che possono essere corrisposti in unica soluzione alla scadenza unitamente al capitale, oppure con cadenza periodica (ad es. mensilmente, trimestralmente, ecc.).

Gli interessi saranno in ogni caso liquidati al netto delle ritenute fiscali di legge.

Il cliente può richiedere l'emissione del Certificato di Deposito in due modalità:

- 1) in forma cartacea con consegna materiale del Certificato; ovvero
- 2) mediante emissione di una Ricevuta non cedibile a terzi, sostitutiva del Certificato e contenente le medesime indicazioni che sarebbero state presenti sul Certificato. E' comunque facoltà del cliente chiedere, in qualsiasi momento, l'emissione del Certificato di Deposito in forma cartacea.

In caso di consegna materiale del Certificato, alla scadenza del vincolo o al maturare degli interessi da liquidarsi periodicamente, sarà cura del cliente presentarsi allo sportello che ha emesso il Certificato per ritirare le somme di sua spettanza.

Qualora invece sia emessa la Ricevuta sostitutiva non cedibile, alla scadenza del vincolo o al maturare degli interessi da liquidarsi periodicamente, la banca provvederà ad accreditare le somme sul conto corrente designato dal cliente.

Il rapporto è documentato da un certificato nominativo che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il Certificato di Deposito può essere solo nominativo

Certificato nominativo

Il titolare dei diritti esercitabili con il Certificato di Deposito nominativo è la persona a cui è intestato il libretto. Le operazioni possono essere effettuate solo dall'intestatario o da un suo delegato.

I principali rischi dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- il rischio di liquidità cioè il fatto che il cliente non può esigere la restituzione delle somme depositate prima della scadenza del vincolo, salvo che sia pattuita la facoltà di estinzione anticipata e restando in ogni caso esclusi rimborsi parziali;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;

- il rischio di smarrimento, sottrazione o distruzione del Certificato di Deposito emesso in forma cartacea: in tal caso è applicabile la procedura di ammortamento disciplinata dalla Legge 30 luglio 1951, n. 948;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Tasso di emissione	CD 60 MESI: 0,5% CD 60 MESI CEDOLA: 0,5%
Ritenuta	CD 60 MESI: 26% CD 60 MESI CEDOLA: 26%
Spese per avvisi scadenza	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00
Spese emissione	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00
Spese rimb. cedola meno ultima	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00
Spese rimborso ultima cedola	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00
Spese estinzione anticipata	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00
Penale estinzione anticipata	CD 60 MESI: 0% CD 60 MESI CEDOLA: 0%
Informativa Precontrattuale	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00
Invio Documentazione Periodica	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00 in forma elettronica: € 0,00
Invio Documentaz. Variazione Condizioni	CD 60 MESI: € 0,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 0,00 in forma elettronica: € 0,00
Spese copia documentazione	CD 60 MESI: € 5,00 CD 60 MESI CEDOLA: € 5,00 in forma elettronica: € 0,00 Per ogni documento richiesto. Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio Informativo.
Spese per ammortamento	Non previste

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

Imposta di bollo	CD 60 MESI: 0,2% CD 60 MESI CEDOLA: 0,2% Sull'importo del certificato di deposito, calcolata in base alla durata ed addebitata alla scadenza dello stesso. L'imposta non può essere superiore ad € 14.000,00 per i rapporti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
Scadenza	CD 60 MESI: Sessanta mesi CD 60 MESI CEDOLA: Sessanta mesi
Periodicità cedola	CD 60 MESI: Scadenza ced = scad Certific. CD 60 MESI CEDOLA: Cedole con period. Semestrale
Capitalizzazione interessi	Capitalizzazione semplice

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Aquara – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

indirizzo di PEC segreteria@pec.bccaquara.it

indirizzo di posta elettronica segreteria@bccaquara.it o ufficio.reclami@bccaquara.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.
Costo per documento	Il costo "per documento" si intende a prescindere dal numero di pagine che lo compongono.

	Ad esempio: un estratto conto relativo ad un periodo, anche se consta di più pagine è considerato singolo documento
NOTE	I Certificati di Deposito inseriti in un deposito titoli sconteranno l'imposta di bollo insieme agli altri titoli presenti nel deposito, secondo la periodicità di emissione alla clientela della comunicazione periodica del deposito titoli, mentre in caso di certificati cartacei, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso.